

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI CALCINATO (BS) MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI ECONOMICI PER LA DURATA DI 48 MESI**

**RISPOSTE AI CHIARIMENTI – 02.12.2019**

**Quesito n. 1**

DOMANDA: Si chiede cortesemente l’ammontare delle spese di procedura, quelle di pubblicazione e la stima delle spese contrattuali

RISPOSTA: Tali spese ammontano complessivamente a circa € 2.500,00.

**Quesito n. 2**

DOMANDA: In riferimento al CSA art. 2 ed in particolare alle forniture ulteriori oltre quelle minime garantite per il 1° ed il 2° operatore economico classificato fino a decorrenza del valore complessivo pari ad € 3.000.000,000, si chiede gentilmente di specificare la ripartizione di tale importo tra il 1° e il 2° operatore economico classificato

RISPOSTA: Si precisa che, una volta raggiunto l’importo minimo garantito per ciascun operatore economico, con riferimento all’importo opzionale fino alla concorrenza del valore complessivo dell’accordo quadro non vi è una ripartizione predeterminata di fornitura tra il 1° e il 2° operatore economico.

**Quesito n. 3**

DOMANDA: In riferimento al CSA art. 6 si chiede cortesemente di indicare la turnazione del sabato pomeriggio e dei giorni festivi.

RISPOSTA: Si precisa che il sabato pomeriggio la Farmacia di Ponte San Marco è sempre aperta; per quanto riguarda i giorni festivi si rimanda al calendario dei turni pubblicato dall’ATS di Brescia che trova attualmente copertura fino a maggio 2020.

**Quesito n. 4**

DOMANDA: In riferimento al CSA art. 6 ed in particolare la prescrizione di “tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento” se è corretta l’interpretazione che sia un refuso.

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di refuso.

**Quesito n. 5**

DOMANDA: In riferimento al CSA art. 6 e precisamente “fornire le specialità medicinali con data di scadenza non inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna” si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all’attività svolta del Grossista. In ogni caso la scrivente società s’impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalle Vs. spettabili

farmacie emettendo relativa nota di credito.

RISPOSTA: Si confermano corrette le modalità operative indicate dall'operatore economico, fermo restando che risulta di fondamentale importanza il ritiro della merce.

#### **Quesito n. 6**

DOMANDA: In riferimento al CSA art. 6 ed in particolare al seguente punto: "esibire su semplice richiesta dei responsabili delle Farmacie Comunali, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto" Si chiede se è corretta l'interpretazione che tale prescrizione si possa considerare un refuso.

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di refuso.

#### **Quesito n. 7**

DOMANDA: In riferimento al CSA art. 6 e in particolare al seguente punto: "L'operatore economico incaricato dovrà altresì offrire, eventualmente anche tramite l'adesione ad un network, la possibilità di: a) realizzare attività istituzionali di educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza su tematiche di interesse generale legate alla salute, con pubblicazione di opuscoli e/o materiale informativo; b) effettuare attività promozionali periodiche da comunicare ai clienti tramite volantini, locandine, cartelli vetrine, ecc; c) promuovere servizi per la salute ed il benessere degli utenti; d) fruire di corsi di formazione ed aggiornamento che prevedano l'accredito ECM; e) utilizzare idonei mezzi d'informazione e comunicazione con la clientela (rivista, leaflet, videocomunicazione, inserzioni su media locali, ecc.) f) effettuare il servizio di Telemedicina (Holter pressorio 24 h HCG monitoring aritmie cardiache), analisi intolleranze alimentari, analisi della pelle e altri servizi similari attraverso idonei strumenti e/o convenzioni con società specializzate". Si chiede gentilmente se i servizi sopra citati sono a pagamento.

RISPOSTA: Si precisa che tali servizi sono a pagamento. Prima dell'avvio della fornitura verranno contrattualizzate con gli operatori economici aggiudicatari le tariffe di tale servizio.

#### **Quesito n. 8**

DOMANDA: In riferimento al CSA art. 7 e precisamente al punto di seguito indicato: "L'obbligo per l'operatore economico incaricato di ritirare i prodotti acquistati dalle Farmacie comunali e non venduti, entro 180 (cento ottanta) giorni dall'acquisto è esteso ai prodotti che nel frattempo non sono più nella gestione dell'operatore stesso." Si chiede cortesemente di specificare cosa si intende con il periodo: "entro 180 (cento ottanta) giorni dall'acquisto è esteso ai prodotti che nel frattempo non sono più nella gestione dell'operatore stesso".

RISPOSTA: Si precisa che il ritiro riguarda specialità vendibili e non prodotti soggetti a ritiri cautelativi.

#### **Quesito n. 9**

DOMANDA: In riferimento al CSA art. 14 ed in particolare il punto: "termine per il collaudo tecnico amministrativo: 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese della ricezione della fattura" Si chiede se è corretta l'interpretazione che tale prescrizione è da considerarsi refuso.

RISPOSTA: Trattasi di errore materiali. Il termine corretto è quello di 30 (trenta) giorni dalla fine del mese della ricezione della fattura.

**Quesito n. 10**

DOMANDA: In riferimento al CSA art. 19 ed in particolare al punto “Le penalità di cui al comma 3 sono comminate“, si chiede cortesemente di specificare il comma 3

RISPOSTA: Si rimanda a quanto previsto testualmente al comma 3 dell’art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.

**Quesito n. 11**

DOMANDA: In riferimento alla gara in oggetto ed in riferimento all’art. 7.1 Requisiti di Idoneità del Disciplinare di gara, in particolare in merito all’Autorizzazione all’esercizio di attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari (D.Lvo 193/2006; art. 66, comma 1; art. 70, comma 3; art. 69, comma 2; Nota DGSA 11719 del 30/05/2008), si chiede conferma se l’art. 70 comma 3 relativo alla vendita diretta si possa considerare un refuso in quanto l’attività di Grossista prevede le autorizzazioni da voi richieste, ma non necessariamente l’autorizzazione dell’art. 70 comma 3 D.Lvo 193/2006 relativa alla vendita diretta.

RISPOSTA: Si conferma che il riferimento all’art. 70, comma 3, del D.Lgs. 193/2006 debba considerarsi quale refuso. Restano fermi gli altri requisiti di idoneità professionale richiesti.

**Quesito n. 12**

DOMANDA: Il punto m) dell’Art. 6 del capitolato speciale deve considerarsi un refuso? Il ribasso offerto viene calcolato sul PP netto IVA e pertanto riteniamo non necessaria la verifica delle Fatture con il nostro prezzo di acquisto.

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato al punto m) dell’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Gianluigi Prati